

Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale diretta

del 14 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche e le persone giuridiche.

Art. 2 Calcolo del reddito delle persone fisiche

¹ Per il calcolo del reddito imponibile delle persone fisiche sono determinanti i proventi effettivamente conseguiti nel periodo fiscale (art. 40 LIFD).

² Le deduzioni di cui all'articolo 33 capoversi 1 lettera g, 1^{bis}, 2 e 3 nonché all'articolo 35 LIFD sono concesse in funzione della durata dell'assoggettamento.

³ In caso di assoggettamento inferiore a un anno, per la determinazione dell'aliquota i proventi periodici sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. I proventi non periodici si aggiungono al reddito effettivo. Sono fatti salvi gli articoli 37 e 38 LIFD.

Art. 3 Calcolo del reddito in caso di attività lucrativa indipendente

¹ Il reddito da attività lucrativa indipendente si determina sulla base del risultato di ciascun esercizio commerciale chiuso nel periodo fiscale. Ciò vale anche in caso di assunzione o cessazione dell'attività lucrativa o nel caso in cui, a causa di un cambiamento della data per la chiusura dei conti, l'esercizio commerciale non comprende 12 mesi (art. 41 LIFD).

² Il risultato dell'esercizio è computato nel suo importo effettivo per il calcolo del reddito determinante nel periodo fiscale, indipendentemente dall'anno civile.

³ In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell'aliquota deve essere computato il risultato dell'esercizio, senza conversione. Se l'assoggettamento e l'esercizio commerciale sono inferiori a un anno, per la determinazione dell'aliquota gli utili ordinari sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell'esercizio commerciale supera quella dell'assoggettamento, gli utili ordinari per la determina-

RU 2013 2773

¹ RS 642.11

zione dell'aliquota sono riportati a 12 mesi in base alla durata dell'esercizio commerciale.

⁴ Nel caso di un assoggettamento inferiore a un anno e di un esercizio commerciale che comprende 12 mesi o più, per la determinazione dell'aliquota gli utili ordinari non sono convertiti.

⁵ Gli elementi straordinari, segnatamente gli utili in capitale e le rivalutazioni contabili, non vengono convertiti per la determinazione dell'aliquota.

Art. 4 Chiusura dei conti dei lavoratori indipendenti

¹ I lavoratori indipendenti devono presentare una chiusura dei conti per ogni periodo fiscale (art. 41 cpv. 3 LIFD).

² Se trasferiscono la sostanza commerciale nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa, devono presentare solo una chiusura dei conti intermedia (art. 18 cpv. 2 LIFD).

³ Qualora l'assoggettamento cessi o i lavoratori indipendenti cessino l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente, devono presentare la chiusura dei conti.

⁴ Qualora l'assoggettamento cessi, completamente o in parte, o il contribuente cessi l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente, tutte le riserve occulte che entrano in linea di conto e che in precedenza non erano imponibili, devono essere tassate unitamente all'utile netto dell'esercizio commerciale in questione. È fatto salvo l'articolo 37b LIFD.

Art. 5 Tassazione in caso di raggiungimento della maggiore età

¹ La prima tassazione individuale si effettua per il periodo fiscale in cui il contribuente raggiunge la maggiore età.

² I minorenni sono tassati individualmente se percepiscono proventi da attività lucrativa, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LIFD, o se non sono soggetti all'autorità parentale.

Art. 6 Periodo fiscale e chiusura dei conti delle persone giuridiche

¹ Per le persone giuridiche il periodo fiscale corrisponde, indipendentemente dall'anno civile, all'esercizio commerciale per il quale sono stati chiusi i conti (art. 79 cpv. 2 LIFD).

² La chiusura dei conti deve essere presentata unitamente alla dichiarazione d'imposta.

³ Se, in caso di continuazione dell'assoggettamento, una persona giuridica trasferisce all'estero un'impresa o uno stabilimento d'impresa, è sufficiente una chiusura intermedia (art. 79 cpv. 3 e 80 cpv. 2 LIFD).

Art. 7 Tassazione delle persone giuridiche

¹ Le persone giuridiche sono tassate ogni anno civile, eccettuato nell'anno di fondazione, sempre che i conti non siano chiusi per questo anno civile. Alla fine dell'assoggettamento sono in ogni caso tassate.

² La tassazione è effettuata in base alla chiusura dei conti determinante per il periodo fiscale.

Art. 8 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato
(art. 8)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 16 settembre 1992² sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche;
2. Ordinanza del 16 settembre 1992³ sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone giuridiche.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...⁴

²]RU **1992** 1820, **1999** 596, **2001** 1022]

³ [RU **1992** 1826]

⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2013** 2773.